

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via M. Mistorni, 1 - 87021 Belvedere M.mo (CS)

Telefono 0985/8874 - Fax 0985/8874109

**ORDINANZA N° 22/15 di registro**

## **ORDINANZA CONTEGIBILE ED URGENTE**

### **IL SINDACO**

**VISTA** la legge n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

**VISTO** l' articolo 198 del D.Lgs del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei RR.SS.UU. e dei rifiuti assimilabili;

**VISTE** le funzioni in materia d'igiene pubblica;

**VISTA** la relazione del 20/04/2015, prot. n. 1544/P.M. nella quale si è accertato che cittadini dei Comuni limitrofi, non residenti in questo Comune, continuano a depositare rifiuti solidi urbani, sia dentro che fuori i cassonetti siti sul nostro territorio particolarmente sia sul confine sud che quello nord, creando problemi di natura igienico-sanitaria;

**RICHIAMATA** la precedente ordinanza sindacale n. 80 del 24 giugno 2013, con cui si stabilivano orari e modalità di conferimento dei RR.SS.UU. e dei rifiuti assimilabili, fissando le relative sanzioni a carico dei trasgressori;

**RILEVATO** che in prossimità zona nord e zona sud del territorio del Comune di Belvedere Marittimo si verifica quotidianamente, per come esposto dalla relazione dei VV.UU., sopra richiamata, che cittadini non residenti e/o soggetti non passivi, ai fini dell' applicazione del ruolo T.A.R.I. del Comune di Belvedere Marittimo, conferiscono rifiuti urbani e assimilati nei cassonetti e fuori dai cassonetti posti nel proprio territorio, causando indecorosi accumuli con pregiudizio per l' igiene pubblica ed un notevole aggravio di spesa che si ripercuote, a sua volta, sugli utenti del Comune di Belvedere Marittimo che concorrono al sostenimento dei costi del servizio di raccolta dei RR.SS.UU.;

**RITENUTO** di dover contrastare detto fenomeno negativo stabilendo uno specifico divieto di conferimento dei RR.SS.UU. nei cassonetti del Comune di Belvedere Marittimo, da parte di cittadini utenti dei comuni limitrofi e fissando relative sanzioni a carico dei trasgressori integrando la propria Ordinanza Sindacale n. 80 del 24 giugno 2013;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs del 18.08.2000 n. 267

**VISTA** la propria competenza in materia;

### **ORDINA**

per tutti i motivi sopra specificati, che sia disposto il divieto assoluto di conferimento nel territorio comunale di qualsiasi tipo di rifiuti e con qualsiasi modalità da parte dei cittadini non residenti e/o a coloro che non siano soggetti passivi ai fini dell' applicazione del ruolo T.A.R.I. di questo Comune;

### **AVVERTE**

**CHE** l'inosservanza di quanto sopra comporta l' applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni previste dell' art. 255 D.lgvo n. 152/2006, così modificato dall'art. 34 del D.lgvo n. 205/2010, da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689/81 e s.m.i.

**DEMANDA** al Comando di Polizia Locale di Belvedere Marittimo, al Comando della Polizia Provinciale di Cosenza ed al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri di Belvedere Marittimo, la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza, di quella richiamata e del D.Lgs n. 152/2006, con eventuale accertamento delle relative violazioni.

**DISPONE** che la presente ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Belvedere Marittimo e copia della presente affissa su tutte le postazioni di cassonetti comunali.

**DISPONE** che copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Cosenza, al Comando della Polizia Municipale, al Comando della locale stazione dei Carabinieri, al Comando della Polizia Provinciale, all'Ufficio Tecnico Comunale ed all' Ufficio Ragioneria.

**DISPONE**, infine, che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per doverosa informativa e pubblicità, ai sigg. Sindaci dei Comuni Limitrofi.

**INVITA** tutti i cittadini residenti e la ditta " Ecologia Falzarano S.r.l. ", titolare del servizio di raccolta RR.SS.UU., a voler segnalare agli uffici competenti eventuali abusi e trasgressioni in violazione della presente Ordinanza e di quella precedente n. 80/2013.

**INFORMA**, che ai sensi dell' art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso presso il T.A.R. Calabria entro 60 ( sessanta ) giorni oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 ( centoventi ) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale li, 21/04/2015

**IL SINDACO**  
(Ing. Enrico GRANATA)

